

**Quesito posto dal dott. ..., Presidente del Tribunale di ..., inteso a conoscere se i magistrati dell'Ufficio possano o meno rifiutarsi di tenere udienza senza assistenza del Cancelliere.**

*(Risposta a quesito del 14 febbraio 2007)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 14 febbraio 2007, ha adottato la seguente delibera:

«**1.** Il 4 dicembre 2003 il Comitato di Presidenza ha trasmesso alla Sesta Commissione la nota 27 agosto 2003 con la quale il Presidente del Tribunale di ... esponeva che, in ragione delle carenze di organico delle cancellerie, aveva disposto la sospensione a tempo indeterminato del servizio di assistenza ai magistrati per l'udienza civile monocratica. Tale servizio, fino a quel momento, era assicurato solo a due dei magistrati in servizio presso la sezione civile, mentre per gli altri, in conformità a una prassi consolidata in molte sedi giudiziarie, la verbalizzazione era stata sempre curata dai difensori, sotto la dettatura e il controllo del giudice e delle parti presenti. Uno dei due magistrati a cui il servizio di assistenza in udienza era stato sospeso si era rifiutato di tenere udienza, anche in procedimenti cautelari, richiamando il dettato dell'art. 130 c.p.c. e la necessità della sua integrale applicazione. Il Presidente ha, quindi, formulato il seguente quesito: «se, in concomitanza di determinate situazioni di servizio del cui apprezzamento e conseguente decisione il Presidente si rende responsabile, quest'ultimo possa o meno provvedere nel senso di cui si è visto e se conseguentemente i magistrati dell'Ufficio possano o meno rifiutarsi di tenere udienza senza assistenza del cancelliere».

La Commissione ha richiesto e acquisito, sulle questioni implicate dal quesito, il parere n. 47/2004 del 17 febbraio 2004 dell'Ufficio studi e documentazione.

**2.** Il tempo trascorso ha determinato il venir meno, nel caso concreto, della attualità del quesito e, in ogni caso, lo stesso - vertendo, a ben guardare, su questioni di interpretazione di legge (della normativa processuale in primis, ma potenzialmente anche di altri settori del diritto) - esula dalla competenza del Consiglio.

Il problema generale sottostante al quesito resta, peraltro, aperto ed è conseguentemente utile una, seppur sintetica, ricognizione della situazione in atto al fine di offrire un contributo alla sua soluzione.

**3.** L'art. 57 del codice processuale civile dispone che il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti; che assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale; che quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, stende la scrittura e vi appone la propria sottoscrizione dopo quella del giudice. L'art. 130, a sua volta, stabilisce che il processo verbale di udienza è redatto dal cancelliere sotto la direzione del giudice e quindi sottoscritto da entrambi, aggiungendo che di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte; in tal caso, ai sensi dell'art. 126, la lettura è fatta dal cancelliere. Chiaro è, dunque, il riparto delle competenze tra giudice e cancelliere. Entrambi partecipano all'udienza: al primo compete la relativa direzione e l'attività di trattazione delle cause, con l'adozione dei provvedimenti di carattere ordinatorio o decisorio funzionali allo svolgimento del giudizio e al suo esito; al secondo spetta una funzione di assistenza, che si sostanzia - tra l'altro - nel compimento di attività in senso lato materiali. Con specifico riguardo alla redazione del verbale, spetta al cancelliere provvedere alla sua stesura e al giudice dirigerne la compilazione (con potere di controllo e di impulso circa il contenuto dello stesso).

La disciplina del codice di rito si scontra, peraltro, con la ben nota situazione di grave inadeguatezza degli organici del personale amministrativo, che ha portato quasi ovunque i magistrati del settore civile, al fine di consentire il regolare svolgimento delle udienze, a una meritoria attività di supplenza nei confronti dei cancellieri. Assai diffusa è, infatti, la prassi che, con

la sola eccezione di talune materie o tipi di udienze, vede abitualmente assente il cancelliere dalle udienze civili e conduce i giudici a sovrintendere personalmente alla formazione del processo verbale, ovvero porta gli avvocati a stendere direttamente le loro dichiarazioni, sottoponendole in un momento successivo alla lettura e alla verifica del magistrato. Ciò avviene, peraltro, per necessità - cioè a causa della già richiamata cronica insufficienza, ai fini del disbrigo del lavoro, degli organici amministrativi - e non certo per meglio adeguare la condotta del giudice e delle parti ai principi ispiratori del processo.

I dirigenti dovranno dunque favorire, nel progetto organizzativo e nella gestione delle risorse, l'assistenza del giudice alle udienze, dando conto in ogni caso delle eventuali ragioni ostative, anche al fine di evitare l'esposizione del magistrato a rischi di responsabilità improprie.

**4.** Inutile dire che tale attività di supplenza non può in alcun modo alterare la disciplina del riparto di competenze tra giudice e cancelliere e non costituire una fonte integrativa dei doveri di ufficio incombenti al magistrato.

Né tale portata può avere l'orientamento della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la presenza del cancelliere in udienza e la redazione da parte dello stesso del processo verbale non costituiscono adempimenti imposti a pena di nullità dell'udienza e degli atti nel corso della stessa compiuti, ritenendosi sufficiente che il verbale rechi la firma del solo giudice. L'orientamento è motivato dal rilievo che la legge attribuisce al magistrato la funzione di direzione dell'udienza e quindi anche del relativo processo verbale e che, conseguentemente, la sottoscrizione di quest'ultimo da parte del giudice è sufficiente ai fini della prova dell'adempimento dell'onere di documentazione imposto dalla legge. L'interpretazione si fonda inoltre, per quanto riguarda i profili processuali, sulle regole che disciplinano la nullità degli atti nel processo civile e, in particolare, sui principi secondo cui non può essere pronunciata la nullità di un atto per inosservanza delle forme se la nullità non sia comminata espressamente dalla legge ovvero se l'atto, pur mancando di requisiti formali, abbia comunque raggiunto lo scopo cui è destinato (art. 156 codice procedura civile), scopo che, nella specie, si rinviene nella avvenuta documentazione dell'attività compiuta in udienza. In altri termini, la giurisprudenza, in applicazione del principio della cosiddetta «strumentalità delle forme processuali», riconosce valido il verbale sottoscritto dal solo magistrato (ritenendo che esso sia comunque idoneo al raggiungimento dello scopo di pubblica documentazione cui è destinato) ma è ben lungi dall'affermare che spetti al giudice redigerlo.

**5.** È significativo del resto che, pur in presenza della prassi che ha portato i giudici a provvedere alla compilazione del verbale, anche il legislatore che ha riformato il codice non ha mai modificato la previsione circa la presenza obbligatoria del cancelliere in udienza, ritenendola evidentemente un ausilio necessario al buon funzionamento del processo. In questo senso si è pronunciato anche il Consiglio superiore con la circolare approvata in data 12 luglio 1973, in cui, nel dare atto e nel denunciare le gravi disfunzioni esistenti nei servizi amministrativi alla giustizia, non ha rinunciato a invitare «i Capi degli uffici giudiziari a disporre che, compatibilmente con le altre funzioni, i cancellieri ed i segretari giudiziari vengono destinati, in via prioritaria, ad adempiere ai compiti di assistenza all'esercizio delle funzioni giurisdizionali». Ciò non per caso, ché la presenza o l'assenza del cancelliere gioca un peso notevole sulla funzionalità del processo, incidendo sia sul normale e ordinato svolgimento dell'udienza, sia sul rispetto dei principi della immediatezza, della oralità e della celerità del processo.

**6.** Alla stregua di quanto precede, è di tutta evidenza che una soluzione stabile e conforme alla normativa processuale vigente del problema generale sottostante al quesito proposto dal presidente del Tribunale di ... richiede necessariamente il potenziamento del personale amministrativo addetto alle cancellerie, secondo un disegno riformatore che abbia tra i suoi obiettivi quello della costituzione dell'ufficio del giudice.

Ciò ad evitare che la corretta applicazione della legge nel concreto esercizio della giurisdizione sia ostacolata da una non più sopportabile carenza degli organici e delle infrastrutture necessarie per la realizzazione delle regole amministrative e processuali.

Quanto sopra impone di trasmettere la presente delibera al Ministro della giustizia cui l'art. 110 della Costituzione demanda "l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia", per sollecitare la definizione di un piano di ristrutturazione finanziaria e strumentale che contribuisca a risolvere la situazione di permanente emergenza in cui versa il servizio giustizia.»